

PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN CAPO AGLI ETS A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

Indice

1. ADEMPIMENTI CONNESSI AL DEPOSITO DEL BILANCIO	2
2. ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI INTEGRAZIONE/VARIAZIONE INFORMAZIONI	2
3. MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI/DATI O MANCATO DEPOSITO DEL BILANCIO	6
4. MODIFICA D'UFFICIO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO RUNTS	6

LEGENDA

CTS: CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. 117/2017)

RUNTS: REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

ETS: ENTE DI TERZO SETTORE

ODV: ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

APS: ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. ADEMPIMENTI CONNESSI AL DEPOSITO DEL BILANCIO

In premessa occorre precisare che **gli ETS che risultano iscritti al registro imprese (ETS commerciali) non depositano il bilancio al RUNTS ma al Registro imprese redatto secondo le disposizioni del Codice Civile.**

Entro il 30 giugno di ogni anno gli ETS iscritti al RUNTS hanno l'obbligo di deposito del bilancio, nella forma prevista dal DM 39/2020, secondo i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), di rendiconto gestionale (Mod. B) e di relazione di missione (Mod. C), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del Codice del Terzo settore. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro possono depositare il bilancio secondo il modello di **rendiconto per cassa** (Mod. D).

Per gli ETS **neo iscritti**, l'adempimento è da assolvere entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Per gli ETS **trasmigrati**, il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall'iscrizione al RUNTS¹.

ATTENZIONE: al bilancio devono, ove pertinente, essere allegati:

- nel caso siano state poste in essere una o più **raccolte pubbliche occasionali di fondi**, il relativo rendiconto e la **relazione illustrativa** di ogni singola raccolta effettuata;
- nel caso in cui i volumi di entrate, ricavi e proventi siano superiori al milione di euro, il **bilancio sociale** redatto secondo le linee guida di cui al DM 4 luglio 2019.

Il deposito del bilancio deve avvenire da parte del legale rappresentante dell'ente o da uno degli amministratori o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, di cui all'articolo 34, c. 5, lett. a) D. Lgs. 139/2005, **attraverso l'apposita funzione presente sul portale RUNTS "Deposito bilanci"** (e non attraverso la funzione "Variazioni").

Il bilancio rappresenta uno dei documenti di verifica dei requisiti generali e specifici degli ETS da parte dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente nella fase di controllo, ai sensi dell'articolo 93 del Codice del Terzo Settore.

2. ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI INTEGRAZIONE/VARIAZIONE INFORMAZIONI

Gli ETS devono procedere attraverso l'apposita funzione presente sul portale RUNTS "Variazioni" alla comunicazione obbligatoria in caso di integrazione/variazione di uno o più delle seguenti informazioni contenute nel portale relative al proprio ente:

informazioni sui dati anagrafici:

¹ Le informazioni ivi contenute consentiranno agli uffici del RUNTS di operare una prima selezione degli enti ai quali richiedere anche il bilancio precedente (ove non già in possesso degli uffici), al fine di verificare la corretta adozione degli schemi di cui al DM 39/2020, l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31, e poter in tal modo avviare la richiesta finalizzata all'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 48, comma 6 del CTS (cd. informazione antimafia).

- a. modifica della denominazione, formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle singole tipologie di enti di Terzo settore;
- b. apertura/chiusura della partita IVA;
- c. modifica del contatto telefonico;
- d. variazione della sede legale e della apertura/chiusura di eventuali sedi secondarie²;
- e. variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

informazioni sugli organi sociali:

- f. generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente, o per gli enti religiosi civilmente riconosciuti con il ramo ETS l'indicazione del soggetto al quale è attribuita la rappresentanza se diverso dal legale rappresentante³, con l'indicazione della data di nomina;
- g. variazione (nei casi di nomina e di cessazione) delle generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazioni dei poteri e delle limitazioni e con l'indicazione della data di nomina;
- h. nel caso di nomina degli organi di controllo e di revisione devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali indicati agli articoli 30 e 31 del CTS;

informazioni sulla forma giuridica, sulle attività e in generale modifiche allo statuto:

- i. modifiche dello statuto (o, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, del Regolamento)⁴. L'Ufficio ha 60 gg per verificare la conformità delle modifiche (decorsi i quali si applica l'istituto del silenzio assenso). In caso di non conformità adotta un provvedimento di diniego a seguito del quale se entro 60 gg l'ente, per il tramite dell'organo statutariamente competente, non provvede all'annullamento della modifica statutaria o non presenta un'istanza di migrazione nella sezione ETS coerente con le modifiche apportate, l'Ufficio procede alla cancellazione dell'ente. Per gli enti con personalità giuridica le modifiche statutarie debbono essere presentate dal notaio;
- j. modifica della forma giuridica, possesso/perdita della personalità giuridica e ammontare del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22, comma 4 del CTS⁵;
- k. richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS a seguito di modifiche dello statuto;
- l. introduzione/variazione/cancellazione di attività di interesse generale esercitate → in tal caso l'Ufficio verifica la coerenza delle stesse con quelle presenti in Statuto (o, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel Regolamento)⁶. In caso contrario, infatti, si rende necessaria una modifica statutaria;
- m. introduzione/variazione/cancellazione della previsione di esercizio di attività diverse (art. 6 del CTS) → in tal caso l'Ufficio verifica la presenza in Statuto (o, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel Regolamento)⁷ della previsione che legittima l'ente all'esercizio delle stesse e l'indicazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto di cassa del rispetto dei limiti recati dal DM 107/2021⁸;

² Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome giuridicamente o quelle degli enti ad esso affiliati

³ Si veda l'articolo 14 del D.M. 106/2020.

⁴ Si veda l'art. 4, c. 3 del CTS.

⁵ L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 4 del CTS: per gli enti con personalità giuridica le modifiche statutarie debbono essere presentate dal notaio unitamente all'attestazione del patrimonio minimo. La perdita della personalità giuridica a seguito della riduzione del patrimonio al di sotto di un terzo: in caso di fondazione, obbligo di trasformazione o ricostituzione del patrimonio minimo, in caso di associazione, prosecuzione in forma di associazione non riconosciuta o ricostituzione del patrimonio minimo.

⁶ Si veda l'art. 4, c. 3 del Codice.

⁷ RIF. Art. 4, c. 3 del Codice.

⁸ ATTENZIONE: Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle AIG qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- n. deliberazioni di fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione → l'Ufficio entro 60 gg verifica la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione degli enti risultanti dall'operazione e di quelli di nuova costituzione. Se l'ente risultante dalla trasformazione, fusione o scissione ha personalità giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge compete al notaio.

delle altre informazioni

- o. adesione a reti associative: nel caso di affiliazione ad una rete associativa, indicare il soggetto/i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale. L'attestazione di affiliazione deve essere caricata firmata dal legale rappresentante della rete. Lo stesso ente può essere affiliato a più reti: in tal caso deve comparire l'attestazione per ciascuna rete (rif. art. 8, comma 5 lett. d) DM 106/2020). Allo stato, l'affiliazione può essere attestata dal livello intermedio anche per le reti presenti nell'elenco ministeriale di quelle riconosciute ad operare in via transitoria ([Link al documento](#)). Altrimenti l'attestazione deve essere rilasciata dal livello nazionale (rif. nota ministeriale n. 18244/2021). L'Ufficio deve pertanto controllare che sia avvenuto il caricamento dell'attestazione corretta;
- p. 5 per mille: accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille o revoca da parte dell'ETS;
- q. per ODV e APS: variazione delle informazioni riguardanti:
- il numero di soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto (distinti tra persone fisiche e persone giuridiche con l'indicazione per quest'ultimi della sezione del RUNTS alla quale risultano iscritti⁹),
 - il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa¹⁰,
 - il numero di volontari iscritti nel registro volontari dell'ente, il numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono¹¹;
- r. comunicazione della perdita della natura di ETS non commerciale/commerciale¹²; **ATTENZIONE:** la variazione è da comunicare entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (periodo di imposta) da parte dell'ente. In caso di mancata comunicazione nei termini indicati, il legale rappresentante è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro;
- s. perdita volontaria della qualifica di ETS.

-
- a) ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive;
 b) ricavi non superiori al 66% dei costi complessivi (compresi gli oneri figurativi).

Nel caso di mancato rispetto dei limiti summenzionati, l'ETS deve effettuare, entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio, apposita segnalazione all'ufficio RUNTS. In tal caso nell'esercizio successivo l'ETS deve adottare un rapporto tra attività diverse e AIG che sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

La mancata segnalazione e/o il mancato rispetto del suddetto limite nell'esercizio successivo, è causa di cancellazione dell'ETS dal RUNTS da parte dell'ufficio RUNTS di competenza.

⁹ Nelle ODV/APS possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero, rispettivamente, delle ODV e APS. L'Ufficio RUNTS controlla il rispetto di tale parametro.

¹⁰ Nelle ODV/APS il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. L'Ufficio RUNTS controlla il rispetto di tale parametro.

¹¹ ODV/APS svolgono le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Dunque, pur considerando la possibilità della presenza di volontari occasionali, non può essere valorizzata a 0 la voce "volontari iscritti nel registro dell'ente". Tanto più nelle ODV in cui tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati. L'Ufficio RUNTS controlla il rispetto di tale parametro.

¹² Si ricorda che i regimi fiscali del CTS non sono ancora pienamente vigenti, in quanto subordinati al parere favorevole della Commissione europea. Pertanto, sino alla loro entrata in vigore, la "non commercialità" degli ETS è determinata dall'art. 73 e seguenti del TUIR (DPR 917/1986).

Il deposito delle suddette informazioni/atti deve essere eseguito a cura del rappresentante legale (anche della rete associativa cui l'ente aderisce)¹³, o dei titolari di cariche sociali (dopo il primo accesso del legale rappresentante). I professionisti iscritti all'albo dei commercialisti di cui all'articolo 34, c.5, lett. a) D. Lgs. 139/2005 possono solo depositare il bilancio e non presentare variazioni.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN CASO DI VARIAZIONE/INTEGRAZIONE

L'aggiornamento delle informazioni indicate dalla lett. a) alla lett. o) dell'elenco suindicato deve essere eseguito entro 30 giorni decorrenti dalla modifica/variazione.

Le ODV e le APS aggiornano le informazioni di cui lett. q) annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente (nel caso di esercizio sociale diverso dall'esercizio solare, le informazioni si riferiscono alla data di chiusura dell'esercizio sociale dell'anno precedente).

ATTENZIONE: Le ODV e le APS, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 32, comma 1, e art. 35, comma 1 del CTS (rispettivamente 7 persone fisiche o 3 ODV/APS), devono darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Il numero degli associati deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, in assenza di integrazione, l'Ufficio cancella l'ODV/APS dal RUNTS (salvo eventuale richiesta di iscrizione dell'ente in altra sezione). Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili del rispetto degli adempimenti elencati, nonché della completezza e veridicità delle informazioni. L'Ufficio RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.

PER LE ODV E LE APS CONSOLIDATE A SEGUITO DI TRASMIGRAZIONE: COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL PORTALE RUNTS

Oltre al bilancio dell'anno precedente, nel rispetto di quanto indicato al punto 1 summenzionato, ogni ODV e ogni APS deve provvedere in particolare all'integrazione delle seguenti informazioni nel Portale RUNTS entro 90 giorni dal perfezionamento dell'iscrizione e una volta acquisita la propria "posizione" nel sistema:

- eventuali sedi secondarie dell'ente (ricordando che non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);
- informazioni sui titolari di cariche sociali, con particolare riferimento agli amministratori e ai relativi poteri e ai componenti dell'organo di controllo;
- manifestare la propria intenzione di accedere (confermare la permanenza) al 5 per mille;
- aggiornare l'elenco degli enti aderenti o inserire l'affiliazione ad un ente anche se lo stesso non sia ancora qualificabile come rete associativa.

L'inserimento a sistema delle generalità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo (ove esso sia stato costituito) consentirà, successivamente, che tali soggetti possano accedere ed effettuare, per conto dell'ente, il deposito degli atti o l'aggiornamento delle informazioni.

¹³ Se l'ETS aderisce ad una rete associativa anche il legale rappresentante della rete è titolato a presentare istanze e variazioni. In tal caso all'istanza devono essere allegati la lettera di mandato del legale rappresentante dell'ente e l'attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante della rete associativa (ved. precedente lett. o).

3. MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI/DATI O MANCATO DEPOSITO DEL BILANCIO

L'Ufficio del RUNTS in caso di mancato deposito delle informazioni/documenti sopra indicati, diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata ottemperanza, l'ente è cancellato dal Registro.

In caso di omesso deposito delle informazioni/documenti sopra indicati, gli amministratori possono essere puniti con una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro. Per l'omesso deposito del bilancio, la sanzione è aumentata di un terzo.

Se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a un terzo.

4. MODIFICA D'UFFICIO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO RUNTS

L'Ufficio RUNTS può modificare d'ufficio¹⁴ informazioni o iscrivere atti pervenuti anche da altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo. Sono iscritti d'ufficio gli esiti delle informazioni antimafia che l'Ufficio deve richiedere al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del CTS¹⁵.

¹⁴ Con riferimento all'eventuale necessità di modifica del codice fiscale presente sul portale si evidenzia che allo stato lo stesso non può essere modificato nel portale RUNTS presentando una variazione, né d'ufficio. In tal caso, qualora si tratti di ente trasmigrato, si rende necessario che l'ente comunichi all'Ufficio il c.f. corretto (via pec extra sistema). L'Ufficio procederà alla cancellazione informatica dell'ente, caricando il provvedimento di rettifica in cui si darà atto delle motivazioni che hanno determinato la modifica, e alla nuova iscrizione - con decorrenza dalla data della precedente iscrizione - con il codice fiscale corretto, allegando alla procedura informatica lo stesso provvedimento. In caso di ente di nuova iscrizione, l'ente dovrà presentare una nuova istanza di iscrizione con c.f. corretto e l'ufficio RUNTS competente adotterà provvedimento di rettifica con il c.f. corretto, cancellerà la posizione già iscritta e iscriverà la nuova posizione con il c.f. corretto, caricandovi lo stesso provvedimento, e avendo cura di indicare la stessa decorrenza della precedente iscrizione.

¹⁵ Totale attivo stato patrimoniale: 1.100.000 €; ricavi, rendite, proventi, entrate: 2.200.000 €; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.